



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento 3.2 "Scuola 4.0"

Azione 1- "Next Generation Class" – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento - Codice template: 2209005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: PNRR -Piano Scuola 4.0- Azione 1- "Next Generation Class" – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento.

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dell'acquisto di ARREDO SCOLASTICO ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari ad € 12.377,00 IVA esclusa.

Codice CUP: I24D23000380006

Codice identificativo: M4C1I3.2-2022-961-P-25045

CPV prevalente: 39160000-1

CIG: 9904023255

Premesso che:

- si richiama la determinazione del Dirigente scolastico n. 29 del 07.04.2023 avente ad oggetto "Assunzione in bilancio: linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1) denominata: Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms - Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento"; Variazione di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 – maggiori entrate e spese vincolate a scopi specifici conseguenti la concessione del finanziamento; Prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 402390 (Attuazione progetti cofinanziati UE e FSE) del bilancio finanziario gestionale 2023 per la realizzazione del progetto "TRANSFORMERS L.I.N.K. 23"; Avvio progetto Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi;

- l'Istituto Comprensivo del Chiese ha effettuato un'indagine di mercato non vincolante avvalendosi dell'esperienza del team di lavoro costituito per il Progetto "TRANSFORMERS L.I.N.K 23";
- a seguito dell'indagine di cui al punto precedente l'Istituto Comprensivo del Chiese ha ritenuto adeguata alle proprie esigenze l'offerta proposta da Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. con sede in via località Scaglioni n. 30 z.i., cap. 88049 Soveria Mannelli (CZ), che presentava a parità di prodotti il prezzo più basso;
- è stato rilevato che per l'acquisto dell'intero lotto anche il preventivo più conveniente avrebbe comportato un costo superiore a quello stimato, pertanto il Dirigente scolastico, al fine di garantire l'innovazione dei luoghi di apprendimento, ha optato di rinunciare all'acquisto di n.16 pouf presenti nella richiesta iniziale;

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

- VISTA** la Legge Costituzionale n. 5 del 1948 con la quale è stato approvato lo "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";
- VISTA** la Legge Costituzionale n. 1 del 1971 avente ad oggetto le "Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";
- VISTO** il D.P.R. 670 del 1972, avente ad oggetto "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti le materie in cui la Provincia è titolare di potestà legislativa;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997";
- VISTA** la Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e in particolare l'art. 23 "Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa" in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il Dirigente "adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del Consiglio dell'istituzione e del Collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTA** la Legge provinciale n. 23 del 1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", con particolare riguardo all'art. 36 ter 1;
- VISTA** la Legge provinciale 23 del 1992 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione

amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

VISTA

la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO

il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.), attuativo dell'art. 16 della Legge provinciale n. 5 del 2006, per quanto compatibile con il Decreto legislativo 118/2011;

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

l'art. 35, comma 6, del Decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che “un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”;

VISTO

l'orientamento giurisprudenziale amministrativo circa l'istituto del frazionamento artificioso (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126) in forza del quale “il frazionamento artificioso presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera”;

VISTA

la Legge provinciale n. 2 del 2016 “Legge provinciale di recepimento delle Direttive Europee in Materia di contratti pubblici 2016”;

VISTO

il Decreto-Legge n. 76 del 2020 “Decreto Semplificazione” convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO

l'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-legge 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;

VISTO

in particolare, l'art. 1, comma 3, del Decreto-legge 76/2020, il quale prevede che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO

l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 50/2016, il quale stabilisce che “[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTE

le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazione bis”, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTE

le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e Merito il 21 dicembre 2022 con prot. AOOGAMBI 107624;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 “Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, in cui nell'Allegato 1) viene indicata un'assegnazione presunta massima per l'Istituto Comprensivo del Chiese di € 167.661,69;

- VISTA** la Delibera del Collegio Docenti n. 16 del 23.02.2023 in relazione alla creazione di “Spazi e ambienti di apprendimento” e, quindi, alla futura partecipazione al progetto PNRR Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 21 dd. 15.03.2023 con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al PNRR Scuola 4.0 Azione 1 – Next Digital Classroom con il progetto TRANSFORMERS L.I.N.K. 23;
- VISTO** l’Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al progetto nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento, di prot. 0046089, sottoscritto in data 17.03.2023 dal Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- VISTO** che il Piano finanziario inserito nel Progetto contempla le seguenti voci di spesa:
- spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.);
 - eventuali spese per acquisto di arredi innovativi;
 - eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento;
 - spese di progettazione e tecnico – operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità);
- TENUTO CONTO** della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” che impone all’Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- VISTO** l’art. 47, comma 4 del Decreto-legge 77/2021, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell’offerta è l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi

dell'art. 47, comma 7 del Decreto-legge 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO

il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del Decreto-legge 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA

la delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

VISTO

l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

che la Legge n. 208 del 2015 prevede che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (istat) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti".

CONSIDERATO

che l'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 23 del 1990 al comma 5 ha previsto che "L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti,

sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni APAC attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO

che il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della summenzionata normativa prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo";

VISTO

l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE

le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RITENUTO

che il prof. Romeo Collini, Dirigente dell'Istituzione scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

VISTA

la determinazione n. 29 del 07.04.2023 con cui il summenzionato Dirigente scolastico assumeva l'incarico di RUP in merito al progetto TRANSFORMERS L.I.N.K. 23;

TENUTO CONTO

che, nella fattispecie il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del Decreto legislativo 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle 2 figure previsti per il paragrafo 10 delle linee guida Anac n. 3;

VISTO

l'art. 6 bis della Legge 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTI

l'art. 42 del Decreto legislativo 50/2016 e le Linee Guida A.N.A.C. n. 15, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO

della necessità di creare nuovi ambienti innovativi di apprendimento per gli alunni del nostro Istituto;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva per l'acquisto di arredo scolastico ammonta ad € 12.377,00 IVA esclusa (€ 15.099,94, IVA inclusa);

- CONSIDERATO** che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali;
- DATO ATTO** che è stata svolta una comparazione tra n. 5 operatori economici, Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s., Giochimpara S.r.l., Villotti S.r.l., Sinergo Trento S.r.l. ed Errebian S.p.a., che hanno risposto alla nostra indagine di mercato, volta ad individuare l'offerta che proponeva il prezzo più basso a parità di prodotto offerto;
- CONFRONTATO** il preventivo della ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. con quelli sopraccitati;
- CONSIDERATO** che l'operatore Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. ha presentato in data 23.06.2023, nostro prot. n. 2861, il preventivo risultante maggiormente vantaggioso, integrato successivamente in data 29.06.2023, nostro prot. n. 2887, su richiesta della stazione appaltante che, non potendo acquistare l'intero lotto, ha provveduto a richiedere il preventivo aggiornato senza i n. 16 pouf;
- CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4, il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Decreto legislativo 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- CONSIDERATO** che, nella fattispecie, risulta non applicabile il principio di rotazione, in quanto Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. è un fornitore noto. L'istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, nella quale non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- RITENUTO** di procedere all'affidamento in oggetto in favore di Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s.;
- TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine da parte dell'affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell'art. 36, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 50/2016;
- TENUTO CONTO** l'Istituto non ha richiesto la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016, in considerazione della comprovata solidità della Ditta e il prezzo di aggiudicazione più conveniente da parte dell'operatore;
- TENUTO CONTO** dei requisiti di partecipazione previsti nell'avviso di indagine di mercato, l'operatore economico provvederà ad assolvere agli

obblighi previsti dall'art. 47, comma 4 del Decreto-legge 77/2021 e, in particolare

- a) a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- b) a trasmettere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità;
- c) ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connessi o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Decreto Legislativo 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l'art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo 50/2016, ai sensi del quale "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari";

TENUTO CONTO

che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto-legge 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 e comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

VISTO

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) già acquisto **9904023255**;

TENUTO CONTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

DATO ATTO

che il RUP, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, recante “individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, al fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all’art. 47 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, ha provveduto all’acquisizione del CIG ordinario;

VISTO

il Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2023-2025, approvato dal Consiglio dell’Istituzione con delibera n. 17 del 20.12.2022;

VISTO

il Piano triennale delle attività 2023-2025 approvato dal Consiglio dell’Istituzione contestualmente all’adozione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO

il Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 adottato dal Dirigente scolastico con determinazione n. 100 del 21.12.2022;

RICHIAMATA

la determinazione del Dirigente scolastico n. 100 di data 21.12.2022 avente ad oggetto “adozione Bilancio finanziario gestionale 2023-2025”;

CONSIDERATO

che l’importo, di cui al presente provvedimento, pari ad € 15.099,94 IVA inclusa (corrispondente ad €12.377,00 IVA esclusa), trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2023;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto-legge 76/2020, come modificato dal Decreto-legge n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, l’affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto ARREDO SCOLASTICO all’operatore economico Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s., con sede in via località Scaglioni n. 30 z.i., cap. 88049 Soveria Mannelli (CZ), p.iva IT01932130790 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 15.099,94 iva inclusa, per l’acquisto del seguente materiale:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Tavolo Allievi componibile – piano a forma di diamante completo di gancio porta zaino – Mod. EL 012(Tavolo Diamond)	48
Seduta a “C”- Mod. I AM / CL-PP	35
Armadio di classe a due ante e 4 ripiani con base metallica – Mod. 241 - MET	6
Tavolo multiuso a gambe singole 6 posti – Mod. 274	16

Divanetto – Mod. MI 957	6
Materassino rotondo ecopelle – Mod. MI 677.140	8

2. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto legge e della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
3. di richiedere all'operatore economico di cui al punto 1 la seguente documentazione:
 - a) tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) patto di integrità;
 - c) D.G.U.E. in formato elettronico compatibile tramite il sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> ;
 - d) PassOE;
 - e) Autodichiarazione titolare effettivo e insussistenza di conflitti di interesse;
 - f) Dichiarazione di conformità ai criteri ambientali minimi – CAM;
 - g) Rapporto sulla situazione del personale ex art 46 del Decreto legislativo 198/2006;
 - h) Dichiarazioni ex Decreto-legge 77/2021 e R.A.E.E.;
4. di prevedere una clausola risolutiva espressa in caso di mancata presentazione della documentazione e dei requisiti richiesti, ai fini della regolarità amministrativa dell'affidamento;
5. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico, prof. Romeo Collini, individuato con specifico atto e relativa documentazione allegata (assenza cause ostative e conflitto di interesse e rispetto degli obblighi derivanti dalle procedure di affidamento dei fondi del PNRR);
6. di autorizzare la spesa complessiva € 15.099,94 IVA inclusa, da imputare sul capitolo 402390 (attuazione progetti cofinanziati UE e FSE) dell'esercizio finanziario 2023, e in particolare sulla prenotazione fondi n. 4027668;
7. di dare atto che l'esegibilità delle obbligazioni contabilizzate avverrà entro il 31.12.2023;
8. di disporre che il pagamento della fornitura di cui alla presente determina tramite fattura elettronica avverrà subordinatamente agli stati di avanzamento e liquidazione che verranno concessi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
9. che il presente provvedimento venga reso pubblico mediante affissione nella sezione Pubblicità legale e nell'Area PNRR "Futura. La Scuola per l'Italia di domani" del sito web istituzionale: www.istitutodelchiese.it;
10. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 8 del D.P.G.P. di data 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
11. di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
 - reclamo al Dirigente scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Romeo Collini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Gala Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993).